



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.8.2007  
COM(2007) 482 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo di cooperazione tra  
la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione,  
commercializzazione e scambi di manioca**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Nel 1982 la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia hanno firmato un accordo bilaterale sulla manioca, che istituiva un contingente di importazione di 21 milioni di tonnellate di fettucce di manioca per un periodo di quattro anni, con una certa flessibilità riguardo ai quantitativi annui sulla base di una cooperazione amministrativa.

Le importazioni di manioca thailandese nella Comunità europea nel rispetto del contingente annuo sono attualmente soggette al rilascio di titoli di importazione e di certificati di esportazione. Il regime di importazione della manioca, regolato dai titoli di importazione e dai certificati di esportazione, è disciplinato dall'articolo 5 dell'accordo di cooperazione del 1982 tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca. Tale accordo di cooperazione è rinnovato tacitamente ogni quattro anni.

In data 10 aprile 2006 la Commissione è stata incaricata dal Consiglio di avviare negoziati con il Regno di Thailandia al fine di modificare l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia. Lo scopo era quello di modificare l'articolo 5 dell'accordo di cooperazione in relazione alle modalità di gestione del regime di importazione della manioca thailandese nella Comunità, per passare al sistema "primo arrivato, primo servito" gestito dalla direzione generale Fiscalità e unione doganale. Il nuovo sistema semplificherà notevolmente la gestione e ridurrà i costi del regime di importazione.

I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo; il Consiglio dovrebbe ora adottare le opportune modifiche dell'accordo di cooperazione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per garantire la compatibilità tra l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca (in appresso: "l'accordo di cooperazione") e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>2</sup>.
- (2) L'obiettivo dei negoziati era quello di modificare l'articolo 5 dell'accordo di cooperazione per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 (gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni) e degli articoli da 55 a 65 del medesimo regolamento (disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali).
- (3) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nell'ambito del mandato negoziale conferitole dal Consiglio.
- (4) La Commissione ha raggiunto un accordo sotto forma di verbale concordato con il Regno di Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99.
- (5) È opportuno approvare tale accordo,

---

1 GU C [...] del [...], pag. [...].

2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

DECIDE:

*Articolo 1*

1. È approvato a nome della Comunità il protocollo recante modifica dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca.
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

Nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2008, la Commissione ne adotta le modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

*Articolo 4*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## PROTOCOLLO

### **recante modifica dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA,

dall'altra,

AVENDO SVOLTO negoziati su richiesta della Comunità europea allo scopo di modificare l'articolo 5 dell'accordo di cooperazione in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca (in appresso: "l'accordo di cooperazione") per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 e da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,

AFFERMANDO la propria volontà di mantenere in vigore l'accordo di cooperazione,

HANNO DECISO di modificare l'accordo di cooperazione, per quanto attiene alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, mediante il presente protocollo e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

L'articolo 5 dell'accordo di cooperazione è sostituito dal seguente:

"Il contingente doganale relativo al quantitativo delle esportazioni pattuito sarà gestito dalla Comunità in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica (principio "primo arrivato, primo servito").

Per parte sua, la Thailandia si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il rilascio dei certificati di origine da utilizzare per le importazioni di manioca nella Comunità.

Ove necessario, le autorità competenti di entrambe le parti si scambieranno le informazioni necessarie per monitorare e facilitare l'esecuzione dell'accordo."

*Articolo 2*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di cooperazione.

*Articolo 3*

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità europea e dal Regno di Thailandia secondo le rispettive procedure.

*Articolo 4*

Il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2008.

*Articolo 5*

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles il ...

*Per la Comunità europea*

*Per il Regno di Thailandia*